

Roma, 19 dicembre 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Confartigianato Imprese
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA*

Prot. 25/I/0018455

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Cassa Edile industriale; adozione dei parametri retributivi di contratto collettivo ai fini del rilascio del DURC e degli accantonamenti presso detta Cassa Edile.

La Confartigianato imprese ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito al diniego, espresso da una Cassa edile industriale appartenente al circuito ANCE, alla richiesta di rilascio del DURC da parte di una impresa artigiana che applichi ai propri dipendenti il solo CCNL edilizia artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza un qualche contratto integrativo territoriale – provinciale o regionale – sottoscritto da una organizzazione datoriale artigiana per l'edilizia, cui l'imprenditore istante abbia aderito o conferito mandato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il quesito formulato dall'interpellante deve essere ricondotto al tema dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune. Questo sortisce i propri effetti unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti in forza del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore o dal datore di lavoro all'atto di adesione alle rispettive sigle sindacali (*ex plurimis* Cass. 25 giugno 1988, n. 4323; Cass. 21 agosto 1987, n. 7001). Al di fuori di tali stringenti limiti, il contratto collettivo di diritto comune può essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro: ciò si verifica quando, ad esempio, il contratto individuale rinvii, per taluni specifici profili di disciplina dello stesso, a un dato contratto collettivo (c.d. *rinvio materiale*), oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore produttivo (c.d. *rinvio formale*), oppure ancora per la “*perdurante ed uniforme applicazione di clausole o di istituti tipici di un contratto collettivo post-*

corporativo, compiuta senza alcuna riserva e condizione” (v. risalente, ma sempre confermata Cass. 19 giugno 1969, n. 2171).

In tal senso, una impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi obbligata alla applicazione di tali disposizioni collettive di II livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.

La soluzione del caso in esame deve dunque fondarsi su tali principi, ferma restando altresì la possibilità da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)